



Consiglio Regionale della Campania

DETERMINA N. 236/Dg

10/04/2018

Oggetto: *Approvazione schema di convenzione per il progetto alternanza scuola lavoro ai sensi del D.lgs n. 77/2015*

## I DIRETTORI GENERALI

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53*" prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 2, che i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento;
- che il Consiglio Regionale, al pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, può accettare di ospitare presso le proprie strutture, nei limiti della disponibilità di risorse umane e strumentali all'uopo necessarie e senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente, l'espletamento di attività di tirocinio, stage ai sensi della normativa vigente, al fine di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola e il mondo del lavoro;
- che la realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 77/2005, perseguono le seguenti finalità:
  - a. *Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;*
  - b. *Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;*
  - c. *Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;*
  - d. *Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;*
  - e. *Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.*

Considerato che:

- l'art. 8, lett. L, della L.R. 6 del 28 maggio 2009, (Statuto Regionale) stabilisce, fra gli obiettivi, che la Regione Campania promuove "*la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile*";

A



**Consiglio Regionale della Campania**

- il Consiglio Regionale della Campania può collaborare, in ragione di una specifica richiesta avanzata da un istituto scolastico, alla fase formativa del progetto alternanza scuola-lavoro inerente la potestà dell'Ente Regione e l'iter legislativo regionale, consistente in una serie di visite presso la sede del Consiglio per dar modo agli alunni di approfondire e di riflettere, su quanto appreso in teoria, e di sperimentare dinamiche di interesse civile e politico.

**Ritenuto che:**

- il Consiglio Regionale della Campania debba a tal fine predisporre una convenzione-tipo da sottoscrivere con gli Istituti scolastici che ne faranno richiesta;
- tale convenzione debba prevedere in particolare:
- la stessa attività di formazione venga seguita e verificata da tutor interni ed esterni designati dall'Istituto e dal Consiglio Regionale della Campania;
- i tutor designati concorderanno tempi e modalità delle visite presso gli uffici del Consiglio Regionale;
- gli alunni partecipanti all'attività sono coperti da assicurazione;
- l'attività formativa da svolgersi consisterà in :
  - n. 3 visite per assistere ad audizioni di una Commissione consiliare e per incontrare il personale del Consiglio;
  - n. 1 visita per assistere ad una seduta di *Question Time*;
  - n. 1 visita per assistere ad una seduta del Consiglio Regionale.

**Preso atto che le finalità del progetto di alternanza scuola-lavoro sono in armonia con gli obiettivi declinati nello Statuto Regionale.**

**VISTO il D.lgs. n. 165/2001;**

**VISTO il D.lgs , n. 77/2005;**

**VISTO la L. 107/2015;**

**VISTO lo Statuto della Regione Campania;**

**VISTO il nuovo Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della Campania;**

**SENTITO il Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania**

*Per quanto in premessa che s'intende integralmente confermato e, fatto salvo il potere di organizzazione e di controllo funzionale che resta in capo alla Direzione Generale Attività Legislativa del CRC e alla Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, ognuna per le proprie specifiche competenze,*



Consiglio Regionale della Campania

DETERMINANO

- di approvare lo schema di convenzione-tipo, che forma parte integrante del presente atto (ALLEGATO A), da sottoscrivere di volta in volta con gli Istituti scolastici della Campania che ne faranno specifica richiesta;
- di consentire, per le finalità in premessa, l'espletamento presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania del progetto alternanza scuola-lavoro con la partecipazione degli studenti degli Istituti scolastici che ne faranno richiesta;
- di dover nominare, di volta in volta, il tutor CRC scelto tra i dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di funzionario;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e responsabilità per il Consiglio Regionale e che l'attività formativa sarà svolta nei limiti della disponibilità di risorse umane e strumentali all'uopo necessarie e senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente;
- di trasmettere la presente determina al Responsabile della pubblicazione CRC per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale ad interim  
*Risorse Umane Finanziarie e Strumentali*  
Dott.ssa *Santa Brancati*

Il Direttore Generale  
*Attività Legislativa*  
Avv. *Magda Fabbrocini*

# Progetto Alternanza scuola-lavoro

## CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (SOGGETTO PROMOTORE) E CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (SOGGETTO OSPITANTE)

TRA

L'Istituto scolastico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ di seguito denominato "istituzione scolastica", rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

E

Il Consiglio Regionale della Campania, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale Is. F13 codice fiscale 80051460634, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- con determina dirigenziale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione.

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

Il Consiglio Regionale della Campania (*soggetto ospitante*) s'impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° \_\_\_\_\_ alunni in alternanza scuola-lavoro su proposta dell'Istituto scolastico (*istituzione scolastica*) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, secondo quanto descritto nel programma delle Stage-Progetto formativo (allegato A).

#### Art. 2.

L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non può costituire rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del citato decreto.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è progettata e verificata congiuntamente da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

Per gli allievi beneficiari del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

Il tutor interno docente, designato dall'Istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, in collaborazione con il tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
- b. assiste e guida, in collaborazione con il tutor esterno, lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni, rapportandosi con il tutor esterno, con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità eventualmente emerse;
- e. valuta, valorizza e comunica gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno, indicato dall'ente ospitante, svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo e lo affianca assistendolo nel percorso formativo;
- c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui cd. rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo curando, in particolare, il registro delle firme di presenza che consegnerà all'Istituto al termine dell'esperienza;
- g. verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Le due figure dei tutors condividono i seguenti compiti:

- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, i due tutors dovranno collaborare alla individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal percorso formativo;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

### Art. 5

Per gli alunni impegnati in attività di Alternanza Scuola/lavoro l'assicurazione INAIL contro gli infortuni è attuata nella forma speciale di "gestione per conto stato";

Tutti gli alunni sono assicurati per la responsabilità civile con nr di polizza \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;

In caso di infortunio durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola/lavoro, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'istituzione Scolastica che provvederà, nei termini indicati dalla normativa vigente, ad aprire la pratica infortunio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a. *tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;*
- b. *informare e/o formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;*
- c. *designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.*

#### **Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. *garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor designato dalla struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;*
- b. *rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;*
- c. *consentire al tutor designato dal soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;*
- d. *informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;*
- e. *individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.*

#### **Art. 7**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Napoli \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

